



**LINEE GUIDA IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA
AI CITTADINI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA**

Parte I

Parte I - Cittadini appartenenti all'Unione Europea

Fonte: artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 30/2007; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007; Circolare Ministero dell'Interno n. 39 del 18 luglio 2007; Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Parlamento Europeo e al Consiglio 313 del 2 luglio 2009.

Il D. Lgs. n. 30/2007 di recepimento della Direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 disciplina il diritto dei cittadini dell'Ue e dei loro familiari di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri. Tale decreto, pur non configurando diritti in materia di assistenza sanitaria, si integra con i Regolamenti di Sicurezza sociale n. 883/2004 e n. 987/2009.

Le disposizioni previste si applicano anche ai cittadini appartenenti ai Paesi dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), alla Repubblica di San Marino e alla Svizzera.

Il D. Lgs. 30/2007, nel riconoscere il diritto di soggiorno ai cittadini dell'UE nel territorio italiano, al fine di evitare che coloro che esercitano tale diritto costituiscano un onere eccessivo per il sistema di sicurezza sociale nello Stato membro ospitante, prevede alcune condizioni e subordina il possesso di determinati requisiti, come di seguito precisato:

- » per un periodo non superiore a tre mesi i cittadini dell'UE hanno diritto di soggiornare senza alcuna condizione e formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza;
- » per periodi superiori a tre mesi è riconosciuto il diritto di soggiorno, con relativa iscrizione anagrafica, al cittadino dell'UE nei seguenti casi:
 - a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
 - b) dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato di soggiorno e di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
 - c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi un corso di studi o di formazione professionale e dispone per sé ed i suoi familiari di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
 - d) è familiare, anche non cittadino dell'UE, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'UE che ha diritto a soggiornare ai sensi delle lettere precedenti.

Nota bene:

la Direttiva 2004/38/CE e il relativo D. Lgs. n. 30/2007 si applicano solo ai cittadini UE che si recano o soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza e ai familiari che li accompagnano o raggiungono.

Ai familiari extracomunitari dei cittadini italiani e appartenenti all'UE vengono applicate le norme nazionali in materia di immigrazione come previsto dalla Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Parlamento Europeo e al Consiglio 313 del 2 luglio 2009.

1. Soggiorno di durata inferiore a tre mesi

Fonte: art. 6 del D. Lgs. 30/2007; Reg. (CE) n. 631/2004; artt. 19-20-27-35-36 del Reg. (CE) 883/2004; artt. 24, 25 lettera a) e b), 26-33-62 del Reg. (CE) 987/2009; Decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale S2 e S3 del 12 giugno 2009, Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/L.3.b del 3 agosto 2007.

Ai cittadini appartenenti all'UE con soggiorno inferiore a tre mesi, vengono assicurate le prestazioni sanitarie che si rendano necessarie in relazione allo stato di salute dell'assistito e alla durata del soggiorno, dietro presentazione di:

- Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) o Certificato Sostitutivo Provvisorio;
- Mod. S2 o E112 per cure programmate;
- Mod. DA1 o E123 in caso di cure per infortunio sul lavoro o malattia professionale, rilasciato dall'istituzione competente dello Stato al quale il cittadino comunitario appartiene.

Le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini appartenenti all'UE, titolari dei sopra citati documenti, sono rimborsate integralmente, dall'istituzione estera competente, all'Azienda ULSS erogatrice, fatta salva la quota di compartecipazione dovuta (ticket) dal cittadino dell'UE a parità di condizione del cittadino italiano residente.

Il cittadino dell'UE sprovvisto della prevista modulistica è tenuto al pagamento dell'intero onere delle prestazioni sanitarie a favore dell'Azienda ULSS erogatrice.

Tale cittadino ha la possibilità di chiedere successivamente rimborso alla propria istituzione competente.

1.1. Modulistica prevista**1.1.1. Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM)**

Fonte: artt. 19 e 27 del Reg. (CE) 883/2004; artt. 24 e 25 lettera a) del Reg. (CE) 987/2009; Decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale S2 e S3 del 12 giugno 2009.

La TEAM consente di ottenere prestazioni, che si rendano necessarie durante il soggiorno o connesse a malattie croniche o preesistenti, con l'obiettivo di garantire la continuità delle cure necessarie all'assicurato in temporaneo soggiorno in Italia.

Nel caso di prestazioni erogate da strutture altamente qualificate e/o con apparecchiature e/o personale altamente specializzato è necessario un accordo preventivo con la struttura da parte dell'interessato.

Alcune prestazioni sanitarie che possono essere erogate previa esibizione di TEAM:

- ☛ Dialisi renale,
- ☛ Ossigenoterapia,
- ☛ Trattamento speciale dell'asma,
- ☛ Ecocardiografia in caso di malattie croniche autoimmunitarie,
- ☛ Chemioterapia.

La TEAM non dà diritto a cure programmate.

1.1.2. Certificato sostitutivo provvisorio

Fonte: Decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale S2 e S3 del 12 giugno 2009:

Il cittadino appartenente all'UE può esibire, come sostituzione provvisoria della tessera europea, un

Certificato Sostitutivo Provvisorio rilasciato dall'istituzione estera competente.

Tale certificato dà diritto alle medesime prestazioni erogabili dalla TEAM.

In caso di ricovero ospedaliero, anche in presenza di TEAM, è opportuno richiedere un Certificato Sostitutivo Provvisorio valido per l'intero periodo della degenza.

1.1.3. Modello S2 o E112

Fonte: art. 20 del Reg. (CE) 883/2004; art. 26 del Reg. (CE) 987/2009.

Formulario utilizzato dai cittadini dell'UE, assicurati presso istituzioni estere e autorizzati a trasferirsi in Italia, per ricevere cure adeguate al loro caso clinico ovvero per ottenere cure programmate, durante il periodo di validità indicato nel formulario stesso.

1.1.4. Modello DA1 o E123

Fonte: art. 36 del Reg. (CE) 883/2004; art.33 del Reg. (CE) 987/2009.

Formulario che dà diritto ad ottenere prestazioni sanitarie a favore del lavoratore dell'UE in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

1.2. Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.

Fonte: art. 7 del D. Lgs. n. 30/2007

Per periodi inferiori ai tre mesi si può procedere all'iscrizione al S.s.n. per i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro.

Tavola sinottica 1 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. *dei cittadini appartenenti all'UE, lavoratori stagionali (contratto di lavoro fino a tre mesi).*

Tavola sinottica 1 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Lavoratore stagionale Contratto di lavoro fino a tre mesi	Iscrizione per la durata del contratto di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea (facoltativa) o ospitalità; • contratto di lavoro attestante il rapporto di lavoro e la durata.

2. Soggiorno di durata superiore a tre mesi – Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.

Fonte: art. 7 del D. Lgs. n. 30/2007; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007; Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Parlamento Europeo del Consiglio COM (2009) 313 del 2 luglio 2009; Nota del Ministero della Salute prot. n. DPS/VIII/3332 del 6 novembre 1997; DGR n. 1084/2011; L. n. 76/2016.

Il cittadino dell'UE che risiede sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi sarà iscritto obbligatoriamente al S.s.n., a parità di trattamento con i cittadini italiani residenti in Italia e con oneri a carico del S.s.n. stesso nei seguenti casi:

2.1. Lavoratore subordinato o autonomo

Il cittadino dell'UE, lavoratore subordinato o autonomo, è iscritto obbligatoriamente al S.s.n, unitamente ai suoi familiari, ancorché non cittadini dell'UE, (vedi paragrafo 2.2) per la durata del rapporto di lavoro secondo le modalità sotto enunciate:

- rapporto di lavoro a tempo indeterminato: iscrizione annuale, rinnovabile, per i primi cinque anni;
- rapporto di lavoro a tempo determinato: iscrizione fino alla naturale scadenza del contratto se inferiore all'anno, o di anno in anno se di durata superiore.

Casi particolari

Possono verificarsi alcune situazioni per le quali il cittadino dell'UE, che svolga un'attività lavorativa in Italia, alle dipendenze di ditta italiana, residente in un altro Stato dell'UE, debba essere comunque iscritto obbligatoriamente al S.s.n., considerando quale Azienda Ulss competente quella del luogo in cui è situata la ditta di impiego (a mero esempio: autotrasportatore).

2.2. Familiare, anche non cittadino dell'UE, di un lavoratore subordinato o autonomo

Fonte: artt. 2, 10 del D. Lgs. n. 30/2007; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007; Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Parlamento Europeo del Consiglio COM (2009) 313 del 2 luglio 2009; DGR n. 1084/2011; L. n. 76/2016.

Sono considerati familiari di un cittadino dell'UE:

1. il coniuge;
2. il partner che abbia contratto con il cittadino dell'UE un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3. i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del partner;
4. gli ascendenti diretti propri, e quelli del coniuge o del partner a carico.

Ai sensi della legislazione vigente in Italia possono considerarsi partner persone dello stesso sesso che hanno contratto un'unione civile. Le persone conviventi, anche di sesso diverso senza vincolo di parentela, non possono, attualmente, essere considerati familiari.

I familiari del cittadino dell'UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, citati ai punti precedenti, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla Questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione". Tale carta di soggiorno ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio (vedi paragrafo 8.2.4 e 9.2).

La nozione di discendente/ascendente diretto si estende anche agli adottati/adottanti e ai minori sottoposti a tutela/tutori permanenti o affidamento temporaneo. Non sussistono limitazioni quanto al grado di parentela in linea retta.

Possono essere iscritti a titolo obbligatorio al S.s.n. i familiari del cittadino UE lavoratore subordinato o autonomo quali:

- coniuge o partner, discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni, se non titolari di autonomo diritto di soggiorno e quelli del coniuge o partner (non è necessario dimostrare il carico familiare);
- discendenti diretti di età superiore a 21 anni e ascendenti diretti, e quelli del coniuge o del partner a condizione che sia dimostrato il carico familiare.

Per eventuali ascendenti extracomunitari ultrassessantacinquenni si rinvia ai paragrafi 9.2. e 9.2.2.

Prima di procedere all'iscrizione al S.s.n. degli ascendenti, cittadini dell'UE, è necessario verificare la sussistenza della titolarità della copertura sanitaria obbligatoria a carico di istituzioni estere (S1/E121/E120).

Tavola sinottica 2 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. *dei cittadini appartenenti all'UE, lavoratori stagionali (contratto di lavoro superiore a tre mesi), lavoratori subordinati, lavoratori autonomi ed eventuali familiari UE.*

Tavola sinottica 2 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Lavoratore stagionale Contratto di lavoro superiore a tre mesi	Iscrizione per la durata del contratto di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea (facoltativa) o ospitalità; • contratto di lavoro attestante il rapporto di lavoro e la durata. <p>Per eventuali familiari dell'UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea (facoltativa) o ospitalità; • contratto di lavoro del titolare del diritto attestante il rapporto di lavoro e la durata; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto attestante il carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner.

Tabola sinottica 2 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Lavoratore subordinato Con contratto a tempo determinato	Iscrizione, fino alla naturale scadenza del contratto, se inferiore all'anno, o di anno in anno se di durata superiore all'anno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • contratto di lavoro attestante il rapporto di lavoro a tempo determinato e la durata o dichiarazione del datore di lavoro per contratti stipulati da oltre sei mesi. <p>Per eventuali familiari dell'UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • contratto di lavoro del titolare del diritto attestante il rapporto di lavoro a tempo determinato e la durata o dichiarazione del datore di lavoro per contratti stipulati da oltre sei mesi; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto; • attestazione del carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner.
Lavoratore subordinato Con contratto a tempo indeterminato	Iscrizione, annuale, rinnovabile	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • contratto di lavoro attestante il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o dichiarazione del datore di lavoro per contratti stipulati da oltre sei mesi. <p>Per eventuali familiari dell'UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • contratto di lavoro del titolare del diritto attestante il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o dichiarazione del datore di lavoro per contratti stipulati da oltre sei mesi; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto; • attestazione del carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner.
Lavoratore autonomo	Iscrizione annuale, rinnovabile	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio o ad un albo o ordine professionale e/o attestazione di apertura partita IVA e/o apertura posizione INPS, per gli anni successivi la documentazione comprovante il versamento contributivo. <p>Per eventuali familiari dell'UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio o ad un albo o ordine professionale e/o attestazione di apertura partita IVA e/o apertura posizione INPS, per gli anni successivi la documentazione comprovante il versamento contributivo del titolare del diritto; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto; • attestazione del carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner.

2.3. Familiare UE di cittadino italiano

Fonte: art. 2 del D. Lgs. n. 30/2007; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/1.3.b del 3 agosto 2007, DGR n. 1084/2011; Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Parlamento Europeo e al Consiglio 313 del 2 luglio 2009.

I familiari Ue di cittadino italiano, che non abbiano un autonomo diritto di soggiorno, sono iscritti a titolo obbligatorio al S.s.n., annualmente per i primi cinque anni, qualora rientranti nelle seguenti categorie:

- familiare UE di cittadino italiano, quale coniuge, partner o discendente diretto o del coniuge o partner di età inferiore a 21 anni;
- familiare UE di cittadino italiano, discendente diretto e quello del coniuge o partner di età superiore a 21 anni a carico;
- familiare UE di cittadino italiano, ascendente diretto e quello del coniuge o partner a carico;
- genitore UE, regolarmente residente in Italia, di cittadino italiano minore, fino al compimento del 18° anno di età del figlio, anche in assenza del carico familiare.

Tavola sinottica 3 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. del familiare, *cittadino dell'UE*, di cittadino italiano.

Tavola sinottica 3 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Familiare UE di cittadino italiano - Coniuge o partner - Discendenti diretti o del coniuge o partner di età inferiore 21 anni	Iscrizione annuale, rinnovabile	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto.
Familiare UE a carico di cittadino italiano - Discendenti di età superiore 21 anni diretti e quelli del coniuge o partner - Ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner	Iscrizione annuale, rinnovabile	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto; • attestazione del carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner.
Genitore, cittadino dell'UE, di minore cittadino italiano	Iscrizione annuale, rinnovabile fino al raggiungimento della maggiore età del minore	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del genitore;

2.4. Mantenimento dell'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.

Fonte: artt. 7, 13 e 15 del D. Lgs. n. 30/2007; D. Lgs. n. 297/2002, Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007; DGR n. 1084/2011.

Il cittadino dell'UE, **già lavoratore subordinato o autonomo** sul territorio nazionale, e già iscritto obbligatoriamente al S.s.n., mantiene la titolarità all'iscrizione al S.s.n. nelle seguenti ipotesi:

- a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
- b) è in stato di disoccupazione involontaria, debitamente comprovata, dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Ai fini dell'assistenza sanitaria il lavoratore disoccupato manterrà l'iscrizione obbligatoria al S.s.n. per ventiquattro mesi dalla fine dello svolgimento dell'attività lavorativa;
- c) è in stato di disoccupazione involontaria, debitamente comprovata, al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Ai fini dell'assistenza sanitaria il lavoratore disoccupato manterrà l'iscrizione obbligatoria al S.s.n. per un anno dalla fine del rapporto di lavoro;
- d) è in stato di disoccupazione involontaria, debitamente comprovata, e segue un corso di formazione professionale. In tale caso l'interessato conserva l'iscrizione al S.s.n. per la durata del corso;
- e) è in stato di disoccupazione volontaria, debitamente comprovata, e segue un corso di formazione professionale collegato all'attività professionale precedentemente svolta. In tale caso l'interessato conserva l'iscrizione al S.s.n. per la durata del corso.

I periodi di iscrizione alle liste della Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI) e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione.

Le donne in gravidanza, ex lavoratrici, in disoccupazione involontaria, che non possono iscriversi o mantenere l'iscrizione al Centro per l'impiego, mantengono l'iscrizione al S.s.n. fino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio.

Beneficiano del mantenimento del diritto di soggiorno e del mantenimento dell'iscrizione al S.s.n. anche i familiari dei cittadini dell'UE, che si trovino nelle condizioni sopra descritte, privi di autonomo diritto di soggiorno.

Tavola sinottica 4 - Mantenimento dell'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n dei cittadini appartenenti all'UE ed eventuali familiari.

Tavola sinottica 4 - Mantenimento dell'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'azienda ULSS
<p>Ex lavoratore temporaneamente inabile al lavoro a seguito di malattia o di infortunio ed eventuali familiari</p>	<p>Iscrizione finché perdura lo stato di malattia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • certificazione comprovante l'inabilità al lavoro. <p>Per eventuali familiari dell'UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • certificazione comprovante l'inabilità al lavoro del titolare del diritto; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto; • attestazione del carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner.
<p>Ex lavoratrice in stato di gravidanza non iscrivibile al centro per l'impiego perché impossibilitata a dare la pronta disponibilità all'attività lavorativa</p>	<p>Iscrizione fino a sei mesi dopo la nascita del figlio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro cessato e la durata; • certificazione dello stato di gravidanza e successivamente certificato di nascita del figlio. <p>Per eventuali familiari dell'UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro cessato e la durata del titolare del diritto; • certificato dello stato di gravidanza della titolare del diritto e successivamente certificato di nascita del figlio della titolare; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto; • attestazione del carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner.

Tavola sinottica 4 - Mantenimento dell'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
<p>Ex lavoratore subordinato con precedente rapporto di lavoro inferiore ad un anno in stato di disoccupazione involontaria ed eventuali familiari</p>	<p>Rinnovo iscrizione per un anno</p>	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro cessato e la durata; • certificato di iscrizione presso il Centro per l'impiego. <p>Per eventuali familiari dell'UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro cessato e la durata del titolare del diritto; • certificato di iscrizione, del titolare del diritto, presso il Centro per l'impiego; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto; • attestazione del carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner.
<p>Ex lavoratore subordinato/autonomo con precedente attività di lavoro superiore all'anno in stato di disoccupazione involontaria ed eventuali familiari</p>	<p>Rinnovo iscrizione per ventiquattro mesi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro cessato e la durata; • certificato di iscrizione presso il Centro per l'impiego. <p>Per eventuali familiari dell'UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro cessato e la durata del titolare del diritto; • certificato di iscrizione, del titolare del diritto, presso il Centro per l'impiego; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto; • attestazione del carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner.

Tavola sinottica 4 - Mantenimento dell'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'azienda ULSS
<p>Ex lavoratore in stato di disoccupazione involontaria, iscritto ad un corso di formazione professionale ed eventuali familiari</p>	<p>Iscrizione per la durata del corso, se inferiore ad un anno, o annuale, rinnovabile fino alla scadenza del corso, se superiore all'anno</p>	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro cessato e la durata; • certificato di iscrizione al corso professionale. <p>Per eventuali familiari dell'UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro cessato del titolare del diritto; • certificato di iscrizione al corso professionale del titolare del diritto; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto; • attestazione il carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner.
<p>Ex lavoratore in stato di disoccupazione volontaria, iscritto ad un corso di formazione professionale collegato all'attività professionale precedentemente svolta ed eventuali familiari</p>	<p>Iscrizione per la durata del corso, se inferiore ad un anno, o annuale, rinnovabile fino alla scadenza del corso, se superiore all'anno</p>	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro cessato e il tipo di attività professionale svolta; • certificato di iscrizione al corso professionale collegato all'attività professionale precedentemente svolta. <p>Per eventuali familiari dell'UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro cessato e il tipo di attività professionale svolta dal titolare del diritto; • certificato di iscrizione al corso professionale collegato all'attività professionale precedentemente svolta; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto; • attestazione del carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner.

2.4.1. Titolare di attestazione di soggiorno permanente

Fonte: artt. 14, 15, 16, 17 e 18 del D. Lgs. n. 30/2007; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007.

Il cittadino dell'UE, che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente, non subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, 11, 12 e 13 del D. Lgs. n. 30/2007.

Poiché l'iscrizione obbligatoria al S.s.n. è prevista per i cittadini appartenenti all'UE lavoratori subordinati o autonomi e per i relativi familiari, il titolo per l'iscrizione obbligatoria senza la dimostrazione dei requisiti, previsti dagli articoli 7, 11, 12, e 13 del D. Lgs. n. 30/2007, è **riferito esclusivamente ai cittadini già iscritti al S.s.n. a titolo obbligatorio per il periodo in cui hanno maturato il diritto di soggiorno permanente.**

L'iscrizione obbligatoria al S.s.n. va mantenuta previa esibizione dell'attestazione di soggiorno permanente rilasciata dall'amministrazione comunale competente.

Il diritto di soggiorno permanente è un diritto individuale. L'unica eccezione riguarda i figli minori ai quali, ancorché non abbiano maturato i cinque anni di soggiorno, viene esteso il diritto di soggiorno permanente maturato dal genitore.

Ai familiari del cittadino dell'UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una "Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei" (vedi paragrafo 8.4.2).

In alcuni casi il cittadino dell'UE, già lavoratore, acquisisce il diritto di soggiorno permanente prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno: pensionamento, sopravvenuta incapacità lavorativa permanente o, per i familiari, il decesso del titolare, come più specificatamente previsto e meglio enunciato all'art. 15 del D. Lgs. n. 30/2007.

Qualora il cittadino in questione, al momento del rinnovo dell'iscrizione al S.s.n., si trovi privo dei requisiti previsti e rientri nelle fattispecie sopracitate, potrà verificare presso il Comune di appartenenza la possibilità di acquisire anticipatamente l'attestazione di soggiorno permanente, e ottenere quindi il rinnovo all'iscrizione al S.s.n.

Il diritto di soggiorno permanente si perde a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

La durata dell'iscrizione al S.s.n. del cittadino UE titolare dell'attestazione di soggiorno permanente sarà a tempo indeterminato, salvo la verifica a cadenza triennale della residenza.

Tavola sinottica 5 – Mantenimento dell'iscrizione al S.s.n. a titolo obbligatorio dei cittadini UE titolari di attestazione di soggiorno permanente.

Tavola sinottica 5 – Attestazione di soggiorno permanente		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Cittadino dell'UE residente in Italia da più di 5 anni già iscritto al S.s.n.	Iscrizione a tempo indeterminato, salvo verifica triennale dei requisiti	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • autocertificazione di residenza; • attestazione di soggiorno permanente.
Familiare UE, residente in Italia da più di 5 anni unitamente al cittadino dell'UE già iscritto al S.s.n.	Iscrizione a tempo indeterminato, salvo verifica triennale dei requisiti	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • autocertificazione di residenza; • attestazione di soggiorno permanente.

2.5. Titolare di formulari comunitari: S1 o E106, E109, E120, E121

Fonte: art. 7 del D. Lgs. n. 30/2007; artt. 17, 22, 23 e 26 del Reg. (CE) 883/2004 e artt. 22, 23 e 24 del Reg. (CE) 987/2009; Reg. (UE) 1231/2010, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo del Consiglio COM (2009) 313 del 2 luglio 2009, Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/L.3.b del 3 agosto 2007.

I cittadini appartenenti all'UE e non, titolari di formulari comunitari rilasciati da un altro Stato dell'UE, SEE e Svizzera sono iscritti obbligatoriamente al S.s.n. con oneri a carico di istituzioni estere.

Le istituzioni estere, oltre al modello S1 possono rilasciare ancora modulistica della serie Exxx.

Precisazioni:

Il cittadino appartenente all'UE presente in Italia (ad esempio per studio o trasferimento lavorativo) per un soggiorno superiore a tre mesi e munito di TEAM, che non intende spostare la propria residenza nello Stato membro ospitante, mantenendo il centro dei propri interessi presso il Paese di origine, può richiedere l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione temporaneamente presente e beneficiare delle prestazioni medicalmente necessarie previa esibizione della TEAM. Non va iscritto al S.s.n.

Modello S1 o E106:

Attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura per malattia e maternità dei cittadini appartenenti all'UE residenti o domiciliati in uno Stato membro diverso da quello competente, viene rilasciato ai lavoratori distaccati e familiari con essi residenti, frontalieri e studenti. Per i titolari del modello S1 o E106 l'iscrizione al S.s.n. avverrà presso l'Azienda ULSS di residenza o domicilio per la durata della validità del modello.

Modello S1 o E109:

Attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura per malattia e maternità rilasciato ai familiari del lavoratore straniero occupato presso un altro Stato membro (competente) e residenti in Italia. Per i titolari del modello S1 o E109, l'iscrizione al S.s.n. avverrà presso l'Azienda ULSS di residenza per la durata della validità del modello.

Modello S1 o E120:

Attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura per malattia e maternità rilasciato ai richiedenti la pensione, e loro familiari, di un altro Stato UE, residenti in Italia. Per i titolari di mod. S1 o E120, l'iscrizione al S.s.n. avverrà presso l'Azienda ULSS di residenza per la durata della validità del modello.

Modello S1 o E121:

Attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura per malattia e maternità rilasciato ai titolari di pensione erogata da un altro Stato membro, e loro familiari, residenti in Italia.

Per il titolare di mod. S1 o E121, l'iscrizione al S.s.n. avverrà presso l'Azienda ULSS di residenza. Essendo la validità del modello in questione aperta, il cittadino dell'UE, le cui prestazioni vengono erogate con oneri a carico di un'istituzione estera, va comunque iscritto senza scadenza, fermo restando che andranno verificati annualmente i presupposti che hanno originato il rilascio dell'attestato di diritto.

N.B. A decorrere dal 1° maggio 2010, data di entrata in vigore dei Regg. (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, ai titolari dei modelli sopra elencati non dovrà più essere rilasciata la TEAM cui provvederà invece l'istituzione estera competente (il sistema on-line nazionale è stato implementato con una funzione che consente l'esclusione dell'utilizzo della tessera sanitaria come TEAM, ai non aventi diritto, mediante la generazione di asterischi sul retro della stessa).

Il Reg. (UE) 1231/2010, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, estende il Reg. (CE) n. 883/2004 e il Reg. (CE) n. 987/2009 ai cittadini dei Paesi terzi, nonché ai loro familiari, purché risiedano legalmente nel territorio di uno Stato membro e siano iscritti alle relative istituzioni sanitarie. Pertanto i cittadini extracomunitari, titolari dei sopra citati modelli che, in ogni caso, devono essere in regola anche con le norme del soggiorno in Italia meglio esemplificate negli appositi capitoli nella seconda parte del presente documento, possono essere iscritti obbligatoriamente al S.s.n. a carico di istituzioni estere.

Tavola sinottica 6 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. di cittadini titolari di formulari rilasciati da istituzioni estere (modd.E106, E120, E121, E109, S1).

Tavola sinottica 6 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. a carico di Istituzioni estere		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Lavoratore distaccato Familiare Studente che soggiornano in Italia fino a 3 mesi	Iscrizione corrispondente alla validità del mod. S1 o E106. Non si rilascia la TEAM	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • iscrizione nel registro dei temporaneamente presenti/domicilio; • modello S1 o E106.
Lavoratore distaccato Frontaliero Familiare Studente che soggiornano in Italia per periodi superiori a tre mesi	Iscrizione corrispondente alla validità del mod. S1 o E106 con verifica annuale dei presupposti relativi all'accertamento della permanenza delle condizioni necessarie per la proroga dell'iscrizione, qualora non vi sia scadenza. Non si rilascia la TEAM	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione, o iscrizione nel registro dei temporaneamente presenti/domicilio; • modello S1 o E106.
Familiare, residente in Italia, di lavoratore occupato in un altro Stato membro	Iscrizione corrispondente alla validità del mod. S1 o E109 con verifica annuale dei presupposti relativi all'accertamento della permanenza delle condizioni necessarie per la proroga dell'iscrizione, qualora non vi sia scadenza. Non si rilascia la TEAM	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • modello S1 o E109.
Richiedente la pensione; Familiare del richiedente la pensione	Iscrizione corrispondente alla validità del mod. S1 o E120 Non si rilascia la TEAM	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • modello S1 o E120.
Titolare di pensione; Familiare di titolare di pensione	Iscrizione a tempo indeterminato. Verifica annuale della permanenza dei requisiti Non si rilascia la TEAM	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • modello S1 o E121.

2.6. Cittadini dell'UE non rientranti nelle fattispecie precedenti

Fonte: artt. 18, 18-bis, comma 5 del D. Lgs. n. 286/1998; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007; Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; art. 1 del D.lgs. n. 230/1999; DGR n. 1084/2011.

Il D. Lgs. n. 30/2007 non prevede il soggiorno di alcune categorie di persone che, ciò nonostante, rientrano tra gli aventi diritto all'iscrizione al S.s.n. in virtù di altre norme collegate.

2.6.1. Personale religioso

Fonte: art. 7 del D. Lgs. n. 30/2007.

Il personale religioso appartenente all'UE che svolge un'attività per la quale riceve una remunerazione soggetta alle ritenute fiscali previste per il lavoro dipendente può produrre, ai fini dell'iscrizione obbligatoria al S.s.n., idonea documentazione comprovante il rapporto di dipendenza con la comunità religiosa in Italia.

La durata dell'iscrizione al S.s.n. sarà annuale, rinnovabile per i primi cinque anni o per la durata dell'incarico/contratto, qualora inferiore ad un anno.

Tavola sinottica 7 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. *del religioso, cittadino appartenente all'UE.*

Tavola sinottica 7 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'AziendaULSS
Personale religioso	Iscrizione, per il periodo di incarico/contratto se inferiore all'anno o annuale, rinnovabile se di durata superiore all'anno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • documentazione comprovante il rapporto di dipendenza con la chiesa cattolica o altra comunità religiosa in Italia. <p>Per eventuali familiari dell'UE, ove previsti dal culto religioso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • documentazione comprovante il rapporto di dipendenza con la comunità religiosa in Italia del titolare del diritto; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto; • attestazione del carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge.

2.6.2. Categoria protetta di "Persone soggette alla tratta"

Fonte: art. 18 del D. Lgs. n. 286/1998; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007; DGR n. 1084/2011.

I cittadini dell'UE, ammessi ai programmi di assistenza ed integrazione sociale, previa esibizione di un'attestazione rilasciata dall'autorità competente o, nelle more di una dichiarazione dell'ente o associazione che gestisce il programma di assistenza ed integrazione sociale, sono iscritti a titolo obbligatorio al S.s.n. per il periodo corrispondente alla durata del programma. L'iscrizione cessa se la persona abbandona il programma di assistenza ed integrazione. Si prescinde dal requisito della residenza.

Tavola sinottica 8 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. *di cittadini appartenenti all'UE, soggetti alla tratta.*

Tavola sinottica 8 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.S.N.		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Persone soggette alla tratta	Iscrizione per la durata del programma se inferiore all'anno, o annuale, rinnovabile se di durata superiore all'anno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • certificazione o autocertificazione attestante la residenza o il domicilio o l'ospitalità; • idonea documentazione rilasciata dall'autorità competente o dall'Ente che gestisce il programma di assistenza.

2.6.3. Minori

Fonte: Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; DGR n. 1084/2011.

Per i minori in affido presso famiglie o istituti si procede all'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. sulla base della decisione del Tribunale per i minorenni che ne dispone l'affidamento o la tutela. La durata dell'iscrizione al S.s.n. sarà annuale, rinnovabile per i primi cinque anni o per il periodo dell'affido qualora inferiore all'anno.

Tavola sinottica 9 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. *dei minori, cittadini appartenenti all'UE.*

Tavola sinottica 9 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Minori, appartenenti all'UE in affido c/o famiglie o istituti	Iscrizione, per il periodo di affido se inferiore all'anno, o di anno in anno se di durata superiore all'anno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • documento di identità dell'affidatario; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del tutore legale; • provvedimento di affido rilasciato dall'Autorità competente.

2.6.4. Detenuti in semilibertà o in forme alternative di pena

Fonte: art. 1 del D. Lgs. n. 230/1999; DGR n. 1084/2011.

I cittadini appartenenti all'UE detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena vanno iscritti a titolo obbligatorio al S.s.n.

I detenuti e gli internati sono altresì esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa (pagamento del ticket) per le prestazioni erogate dal S.s.n. Non sono invece esenti dalla compartecipazione alla spesa né i soggetti sottoposti agli arresti domiciliari né i soggetti in stato di detenzione domiciliare, affidati in prova o comunque sottoposti a misure limitative della libertà personale al di fuori degli istituti penitenziari o delle altre strutture del circuito dell'amministrazione della giustizia.

Tavola sinottica 10 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei detenuti in semilibertà o in forme alternative di pena, *cittadini appartenenti all'UE*.

Tavola sinottica 10 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'AziendaULSS
Detenuti in semilibertà o in forme alternative di pena	Iscrizione per la durata della pena se inferiore all'anno o annuale, rinnovabile se di durata superiore all'anno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • certificazione di residenza o domicilio o ospitalità; • codice fiscale o autocertificazione; • idonea documentazione rilasciata dall'autorità giudiziaria o dall'istituto penitenziario.

2.6.5. *Cittadino dell'UE familiare di cittadino extracomunitario*

Fonte: DGR n. 1084/2011.

In assenza di autonomo diritto di soggiorno del cittadino appartenente all'UE, familiare di cittadino extracomunitario, va considerata la posizione del cittadino extracomunitario che deve essere iscritto obbligatoriamente al S.s.n. con regolare permesso di soggiorno. Andrà dimostrata l'attività lavorativa del cittadino extracomunitario, la relazione di parentela e l'eventuale vivenza a carico qualora prevista.

L'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. sarà corrispondente a quella del permesso di soggiorno del cittadino extracomunitario e comunque non superiore alla durata del contratto di lavoro.

Tavola sinottica 11 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. *del cittadino dell'UE, familiare di cittadino extracomunitario*.

Tavola sinottica 11 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.S.N.		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'AziendaULSS
Cittadino dell'UE, familiare di cittadino extracomunitario	Iscrizione per la durata del permesso di soggiorno dell'extracomunitario e comunque non superiore alla validità del contratto di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • contratto di lavoro attestante il rapporto di lavoro e la durata o dichiarazione del datore di lavoro per contratti stipulati da oltre sei mesi o iscrizione al centro per l'impiego o certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio o ad un albo o ordine professionale e/o attestazione di apertura partita IVA e/o apertura posizione INPS, per gli anni successivi la documentazione comprovante il versamento contributivo del titolare del diritto; • permesso di soggiorno del cittadino extracomunitario; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto; • attestazione del carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner.

3. Gravidanza, parto ed interruzione volontaria di gravidanza

Fonte: artt.19 e 20 del Reg. (CE) n. 883/2004 e art. 25 lettera a) e art. 26 del Reg. (CE) 987/2009; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/L3.b del 3 agosto 2007; DGR n. 1084/2011.

Per i soggiorni inferiori a tre mesi o anche superiori, alla cittadina appartenente all'UE, che si trovi in Italia ai sensi della normativa comunitaria vigente, possono essere fornite le prestazioni relative:

- » alla gravidanza previa esibizione della TEAM;
- » all'evento parto programmato previa esibizione del modello S2 o E112.

Per quanto concerne l'interruzione volontaria di gravidanza, poiché in base ai Regolamenti CE attualmente vigenti, non è previsto il rimborso da parte delle istituzioni estere, questa prestazione deve considerarsi a totale carico dell'assistita, a meno che l'interruzione di gravidanza sia ritenuta una prestazione medicalmente necessaria; in tal caso la prestazione, se l'interessata è fornita di un idoneo attestato di diritto rilasciato dall'istituzione competente del proprio Paese di provenienza ovvero TEAM o Certificato Sostitutivo Provvisorio, sarà addebitata all'istituzione estera.

4. Cittadini appartenenti all'UE non iscrivibili a titolo obbligatorio al S.s.n.

Fonte: art. 7 del D. Lgs. n. 30/2007.

Per i cittadini dell'UE che intendono soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi e che non svolgano attività lavorativa, ma dispongano di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato, è previsto il possesso di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.

4.1. Cittadini appartenenti all'UE muniti di assicurazione privata.

Fonti: art. 7, comma 1 lett. b), c) del D. Lgs. n. 30/2007; Nota del Ministero dell'Interno prot. n. 200704165/15100/14865 (39) del 18 luglio 2007; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/L3.b del 3 agosto 2007; Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo del Consiglio COM (2009) 313 del 2 luglio 2009.

L'assicurazione sanitaria privata riguarda alcune tipologie di cittadini appartenenti all'UE, non rientranti nelle categorie precedentemente descritte, regolarmente soggiornanti o residenti in Italia che non hanno diritto all'iscrizione al S.s.n. e non risultano a carico dello Stato di provenienza ai sensi dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, ovvero che non esibiscano attestati di diritto (Modelli S1 o E106, E109, E120, E121, DA1 o E123, S2 o E112, TEAM o Certificato Sostitutivo Provvisorio).

Queste persone hanno l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione privata che, secondo indicazioni ministeriali, deve avere i seguenti requisiti:

- » essere valida in Italia;
- » coprire tutti i rischi nello Stato membro ospitante;
- » avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e della scadenza;
- » indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela;
- » indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso;
- » essere tradotta in italiano.

Le Aziende ULSS interessate dovranno pertanto provvedere direttamente alla definizione delle procedure organizzative relative al recupero degli oneri per le prestazioni erogate ai cittadini in questione.

La stipula di un contratto di assicurazione non dà diritto all'iscrizione al S.s.n.

4.2. Iscrizione a titolo volontario al S.s.n.

Fonte: art. 7 comma 1 lettera b) e c) del D. Lgs. n. 30/2007; D.M. 8 ottobre 1986; art. 29 comma 3 del D. Lgs. n. 286/1998; Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo del Consiglio COM (2009) 313 del 2 luglio 2009.

I cittadini dell'UE già residenti, con redditi propri, privi di copertura a carico dello Stato di provenienza e che non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al S.s.n., possono chiedere, in luogo dell'assicurazione privata, l'iscrizione volontaria al S.s.n.

L'iscrizione avviene presso l'Azienda ULSS di residenza. Si prescinde dalla residenza per gli studenti iscritti ad un corso di studi o di formazione professionale, essendo sufficiente il domicilio.

L'iscrizione a titolo volontario:

- comporta il versamento di un contributo in percentuale al reddito, secondo quanto previsto dal D.M. 8 ottobre 1986 ed è valida anche per i familiari a carico;
- comporta il versamento di un contributo forfettario per gli studenti iscritti ad un corso di studi o a un corso di formazione professionale. Il contributo forfettario non è valido qualora lo studente abbia dei familiari a carico. In questo caso il contributo sarà calcolato in percentuale al reddito secondo quanto previsto dal D.M. 8 ottobre 1986;
- è valida per l'anno solare, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva;
- dà diritto a tutte le prestazioni erogate dal S.s.n. **sul territorio nazionale** a parità con il cittadino italiano.

Il cittadino dell'UE già iscritto volontariamente al S.s.n., che acquisisce l'attestazione di soggiorno permanente, conserva il titolo all'iscrizione volontaria a meno che non dimostri di esercitare un'attività lavorativa.

E' esclusa la possibilità di iscrizione volontaria per coloro che sono privi di redditi propri e hanno dimostrato al comune le risorse di terzi per ottenere l'iscrizione anagrafica. In questo caso la copertura sanitaria dovrà essere garantita tramite una polizza di assicurazione privata.

I cittadini extracomunitari, familiari ascendenti di cittadini italiani o appartenenti all'UE, che hanno fatto ingresso nel territorio italiano dopo il 5 novembre 2008, in virtù dell'applicazione delle norme nazionali in materia di immigrazione, sono tenuti a dimostrare la disponibilità di un'assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale ovvero l'iscrizione a titolo volontario previo pagamento di un contributo.

-

-

Tavola sinottica 12 - Iscrizione a titolo volontario al S.s.n. dei cittadini appartenenti all'UE.

Tavola sinottica 12 - Iscrizione a titolo volontario al S.s.n.		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Studente appartenente all'UE	A. Dalla data di iscrizione, per la durata del corso di studi/formazione se inferiore all'anno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione o iscrizione al registro dei temporaneamente presenti o domicilio; • attestazione di iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto del corso di studio o formazione professionale; • ricevuta di versamento del contributo forfettario.
	B. Dalla data di iscrizione fino al 31/12 dell'anno solare in corso	
Studente appartenente all'UE con familiari a carico	A. Dalla data di iscrizione, per la durata del corso di studi/formazione se inferiore all'anno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione o iscrizione al registro dei temporaneamente presenti o domicilio; • attestazione di iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto del corso di studio o formazione professionale; • documentazione e autocertificazione dei redditi prodotti; • ricevuta di versamento del contributo calcolato in base al reddito. <p>Per eventuali familiari</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione o iscrizione al registro dei temporaneamente presenti o domicilio; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto; • attestazione del carico familiare; • attestazione di iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto del corso di studio o formazione professionale; • documentazione e autocertificazione dei redditi prodotti dello studente titolare; • ricevuta di versamento del contributo calcolato in base al reddito, dello studente titolare.
	B. Dalla data di iscrizione fino al 31/12 dell'anno solare in corso	

Tavola sinottica 12 - Iscrizione a titolo volontario al S.s.n.		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Titolari di reddito proprio	Dalla data di iscrizione e fino al 31/12 dell'anno solare in corso	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • documentazione dei redditi prodotti all'estero e/o autocertificazione dei redditi prodotti in Italia; • ricevuta di versamento del contributo calcolato in base al reddito. <p>Per eventuali familiari</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto; • attestazione del carico familiare; • documentazione dei redditi prodotti all'estero e/o autocertificazione dei redditi prodotti in Italia dal familiare titolare; • ricevuta di versamento del contributo calcolato in base al reddito, del titolare del diritto.

5. Europeo Non Iscritto (codice ENI)

Fonti: D.P.R. n. 309/1990; DGR n. 1084/2011; Nota del Ministero della Salute del 19 febbraio 2008 prot. DGRUERI/II/3152/I.3.b/1, Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000, Circolare della Regione del Veneto n. 16 del 6 novembre 2000.

Il Ministero della Salute ha impartito indicazioni in merito all'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini dell'UE dimoranti in Italia in condizioni di fragilità sociale, che non risultano assistiti dagli Stati di provenienza e che sono privi di copertura sanitaria.

Preso atto delle istruzioni ministeriali, considerato che nel territorio veneto risultavano presenti cittadini appartenenti all'UE in condizioni di fragilità sociale ed in stato di indigenza, pertanto privi dei requisiti prescritti all'art. 7 del D. Lgs. n. 30/2007, e di conseguenza non iscrivibili al S.s.n., con DGR n. 1084/2011, si disponeva che ai cittadini in argomento, fossero assicurate anche per motivi di sanità pubblica nazionale:

» prestazioni indifferibili ed urgenti ancorché continuative e tra queste si intendono incluse anche le prestazioni sanitarie di medicina preventiva e prestazioni ad essa correlate, a salvaguardia della salute individuale e collettiva relative a:

- tutela della salute dei minori, ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con L. n. 176/1991 (nella Regione Veneto, la tutela della salute e l'assistenza dei cittadini minori appartenenti all'UE, privi di copertura da parte del proprio Stato di provenienza, sono garantite tramite l'accesso alla più ampia e capillare rete dei consultori familiari presenti in ambito distrettuale);

- tutela della maternità, interruzione volontaria di gravidanza, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al S.S.N., in applicazione delle L. n. 405/1975, L. n. 194/1978 e del DM 10 settembre 1998;
- campagne di vaccinazione;
- interventi di profilassi internazionale;
- profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive;

mediante l'istituzione della tessera sanitaria riportante il codice ENI (Europeo Non Iscritto).

Si specifica che tra le prestazioni indifferibili, urgenti nonché continuative è compresa l'erogazione di prestazioni di assistenza integrativa e protesica previste dai LEA ritenute urgenti ed indispensabili, su specifica valutazione e prescrizione medica.

In analogia con quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000 per i cittadini extracomunitari non in regola con le norme del soggiorno (titolari di codice STP), ai cittadini appartenenti all'UE, privi dei requisiti per l'iscrizione al S.s.n., si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Le relative prestazioni sono erogate, in analogia con quanto avviene per gli stranieri con codice STP, nelle sedi e con le modalità individuate dalle Aziende ULSS.

Per il rilascio della tessera sanitaria con codice ENI va richiesta, oltre ad un documento di identità, la dichiarazione di indigenza, che dovrà essere sottoscritta a cura del cittadino appartenente all'UE, **indigente, non iscritto all'anagrafe del Comune, né al S.s.n.**, nel momento in cui riceverà la prestazione e dovrà rimanere agli atti delle Aziende ULSS territoriali che hanno attribuito il codice.

La tessera con codice ENI **ha validità esclusivamente nel territorio della Regione del Veneto** con durata annuale, rinnovabile previa dimostrazione della permanenza dei requisiti.

Al momento dell'eventuale rinnovo del codice ENI, previa verifica del sussistere delle condizioni che ne hanno permesso il rilascio, si dovrà richiedere una nuova dichiarazione di indigenza.

Le prestazioni sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, **fatte salve le quote di partecipazione alla spesa (ticket) , ove previste, per le quali i cittadini comunitari sono tenuti al pagamento.**

6. Diritto di opzione Svizzera

Fonte: Accordo tra Svizzera e Italia del 3 ottobre 1974; Accordo sulla libera circolazione tra la Svizzera e gli Stati dell'UE del 21 giugno 1999; Nota prot. DGPROGS/8394 del Ministero della Salute del 8 marzo 2016; Nota della Regione del Veneto prot. n. 174266 del 4 maggio 2016.

Il Ministero della Salute in data 08 marzo 2016, con nota prot. DGPROGS/8394, relativamente all'iscrizione al S.s.n. dei cittadini residenti in Italia, che esercitano un'attività lavorativa in Svizzera, nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese nonché a favore dei titolari di pensione svizzera che hanno svolto un'attività lavorativa nei predetti Cantoni, ha precisato quanto segue: "Al riguardo, si chiarisce che, ai sensi del vigente *Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 3 ottobre 1974*, ognuno dei Cantoni svizzeri sopra menzionati, versa all'Italia una quota del gettito fiscale (compresa tra il 38% e il 40%) proveniente dalla imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, dei redditi da lavoro dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute per i lavoratori frontalieri che risiedono sul territorio italiano ma esercitano, o hanno esercitato nel passato, un'attività dipendente presso uno dei predetti Cantoni.

Pertanto, in considerazione della circostanza che i predetti soggetti contribuiscono al sistema fiscale nazionale, *gli stessi non sono tenuti a versare ulteriori contributi per l'iscrizione al S.s.n. al fine di beneficiare dell'assistenza nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Le Aziende ULSS di residenza degli assistiti verificano la sussistenza delle predette condizioni.*"

Ne deriva che, come specificato nella nota regionale del 2016, solo i cittadini che svolgono o abbiano svolto attività lavorativa nei citati Cantoni, unitamente ai loro familiari, potranno essere iscritti a titolo obbligatorio al S.s.n. mentre, in alternativa, coloro che non rientrano in tali fattispecie o non producono la modulistica prevista (S1) potranno optare per l'iscrizione a titolo volontario.

Pertanto, anche il cittadino italiano residente, che lavora o ha lavorato in Svizzera, ad esclusione dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, ed abbia esercitato il diritto di opzione, è tenuto all'iscrizione volontaria al S.s.n.

In caso di iscrizione volontaria.